

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ANCOSPED S.R.L. - ANCONA

Tutte le operazioni ed i Servizi svolti da ANCOSPED sono soggetti esclusivamente alle presenti "Condizioni Generali di Trasporto".

Art. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE e DEFINIZIONI. Le seguenti definizioni si applicano ai termini ed alle condizioni nel prosieguo riportate, che disciplinano il trasporto effettuato da "ANCOSPED": indicano ANCOSPED S.r.l., nonché gli ausiliari, gli affiliati di ANCOSPED e gli impiegati di ANCOSPED, gli agenti e contraenti indipendenti; "Mittente" indicano il Mittente, lo speditore od il destinatario della spedizione, detentore di una lettera di vettura, bolla di consegna o documento di trasporto equipollente, destinatario e possessore del contenuto della spedizione od ogni altra parte avente un interesse legale in quei contenuti; "trasporto" indica ed include l'insieme delle operazioni e dei servizi che ci siamo impegnati ad espletare in relazione alla spedizione; "spedizione" indica beni o documenti di qualsivoglia natura (sia a corpo, sia in uno o più colli) che siano stati da ANCOSPED accettati per il trasporto da un indirizzo ad un altro, sia sulla base della Lettera di Offerta Commerciale, lettera di vettura, bolla di consegna od altro documento di trasporto.

ANCOSPED, in qualità di vettore dichiara di possedere: (a) Licenza Autotrasporto Cose Conto Terzi n. ANT 5302842 P, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provincia di Ancona, settore trasporti; (b) Licenza Comunitaria Autotrasporto Cose Conto Terzi n. 00054748, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 2 - ESECUZIONE DELL'INCARICO. La società ha il diritto di effettuare i propri servizi a Sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 3 SERVIZI E/O MERCÌ ESCLUSI DAL TRASPORTO PER ANCOSPED

3.1

ANCOSPED dichiara che sono tassativamente esclusi dal trasporto, senza preventiva autorizzazione scritta, i seguenti servizi e/o merci:

- Trasporti di spedizioni verso caselle postali;
- per il servizio internazionale di trasporto merci il cui trasporto sia regolato dall'art. 24 e/o dall'art. 26 della CMR;
- merce di particolare valore, ad esempio: metalli preziosi, gioielli, lingotti, pietre preziose, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, denaro, assegni, carte di credito, titoli, azioni, cambiali, libretti di risparmio, carte telefoniche attive;
- merce il cui trasporto sia contrario e/o vietato da leggi Italiane o emanate da altre nazioni;
- merci/prodotti contenenti sostanze narcotiche e/o stupefacenti;
- merce deperibile o altra merce che debba essere protetta da fonti di calore o dal freddo o abbisogni comunque di speciale ed adeguato trattamento (ad esempio: prodotti alimentari o farmaceutici che necessitano di trasporto in regime di temperatura controllata);
- merce individuabile/classificabile come parti o resti o tessuti del corpo umano o di animali. Piante, animali vivi;
- merce individuabile/classificabile come armi e parti di esse nonché munizioni, esplosivi parti di esplosivi;
- il cui contenuto possa essere ritenuto materiale politicamente illegale/offensivo o classificabile come materiale pornografico;
- merce che possa arrecare danno a persone o cose, nonché danneggiare i locali, i veicoli utilizzati da ANCOSPED per effetto di loro proprietà intrinseche;
- merce non adeguatamente imballata rispetto alla sua forma, contenuto e/o caratteristiche intrinseche;
- merce considerata pericolosa dalle normative vigenti quali ADR, IATA, ICAO, salvo che ANCOSPED ed il Mittente abbiano raggiunto un accordo scritto particolare in merito, avente ad oggetto solo merce in regime di totale esenzione ("Limited Quantity");
- mezzi di trasporto quali a titolo esemplificativo: autoveicoli, motoveicoli e similari;
- merce che possieda particolari caratteristiche (es. volume, dimensioni, peso, fragilità, inidoneità dell'imballaggio) tale da renderla inidonea ad una corretta, sicura e fluida gestione operativa nel network ANCOSPED;
- merci/prodotti contraffatti;
- merce individuabile/classificabile come masserizie.

3.2

Per quanto espresso al punto 3.1 che precede, qualsivoglia danno a cose e persone derivante dall'affidamento a ANCOSPED di merce esclusa dal trasporto, sarà sempre e comunque a carico del Mittente in quanto responsabile principale nell'aver contravvenuto, anche in modo occulto, alle indicazioni fornite da ANCOSPED ed alle normative specifiche, siano esse italiane che di altre nazioni, regolamentanti il trasporto di determinati beni e/o merci soggette a limitazioni/vincoli/misure speciali di trasporto.

3.3

Per la sicurezza del trasporto ANCOSPED non è obbligata ad ispezionare il carico, per verificare che le merci affidate siano tra quelle escluse ex succitato 3.1., tuttavia la stessa si riserva il diritto di ispezionare ogni carico affidatogli anche senza preavviso. Qualunque ispezione eseguita da ANCOSPED non vi esonererà dai vostri obblighi contrattuali nonché legislativi. ANCOSPED avrà il diritto di rifiutare di prendere in carico, ossia di trasportare determinate merci senza addurre alcuna ragione e ciò anche in fase di trasporto inoltrato. In tal senso ANCOSPED vi avviserà e dovrete provvedere a ritirare nel minor tempo possibile la merce, a sue spese, nel luogo indicato da ANCOSPED.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL MITTENTE – DICHIARAZIONI e GARANZIE

4.1

Laddove previsto dalle Legislazioni siano esse generali che speciali in materia di trasporto/esportazione/importazione merci, il Mittente garantisce espressamente a ANCOSPED che la spedizione (ossia ogni merce che viaggia con documento di trasporto) è stata correttamente ed accuratamente descritta nei documenti di trasporto; che ha assunto direttamente conoscenza delle merci che ANCOSPED, nel succitato art. 3, ha dichiarato inaccettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella spedizione; che la spedizione è stata preparata personalmente o dipendenti dello stesso in locali opportunamente predisposti e sicuri; che ha incaricato nella preparazione della spedizione per il trasporto proprio personale pienamente affidabile; che ha assunto le opportune misure di protezione relative al trasporto, al fine di evitare interventi non previsti durante il viaggio, sosta tecnica temporanea o giacenza; che la spedizione è stata munita delle opportune indicazioni, indirizzi nonché imballaggi, al fine di assicurare un trasporto sicuro, tenuto conto di una normale diligenza nella manipolazione della stessa da parte di ANCOSPED; che tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle operazioni doganali di importazione e/o di esportazione, sono state compiutamente osservate e che i documenti di trasporto, tutti, sono stati sottoscritti e controllati dal Mittente o da personale da questi appositamente autorizzato. Ai fini di cui sopra il Mittente dichiara espressamente di mantenere ANCOSPED manlevata e indenne da ogni perdita o danno di qualsivoglia natura che potesse derivargli da una qualsiasi violazione delle garanzie sopra espresse o dalla mancata osservanza da parte del Mittente stesso, di leggi e regolamenti applicabili al trasporto della spedizione affidata a ANCOSPED.

4.2

Il Mittente avrà l'obbligo di allegare alla spedizione tutti i documenti d'accompagnamento richiesti dalla Legge, dalle Autorità di Stato o dalle Condizioni Contrattuali - in particolare il Mittente dovrà fornire, sempre laddove richiesto secondo Legge, dichiarazione veritiera avente ad oggetto il contenuto della spedizione e il valore della merce. Detta dichiarazione non potrà essere considerata come dichiarazione di interesse o di valore secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 CMR. ANCOSPED non avrà l'obbligo di esaminare che i documenti che accompagnano le merci e le informazioni ivi contenute siano corrette. Il Mittente sarà ritenuto responsabile verso ANCOSPED per qualsiasi danno, sanzione, multa derivante/risultante dalla mancanza, incompletezza, non correttezza e non veridicità dei documenti e delle dichiarazioni a corredo della spedizione.

4.3

Il Mittente dichiara espressamente a ANCOSPED che: (a) beni quali bancali, palletti, roll container o prodotti equivalenti a questi per funzione e destinazione d'uso sono da intendersi beni facenti parte integrante dell'imballaggio delle spedizioni/merci e, pertanto, di esclusiva pertinenza del destinatario; (b) la restituzione dei suddetti beni non rientra nel contenuto tipico del presente contratto di trasporto intercorrente tra le parti; (c) che in assenza di un accordo e/o specifiche pattuizioni scritte con il Mittente, ANCOSPED non potrà mai essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata restituzione dei beni stessi.

ART. 5 - CONSEGNA DELLE SPEDIZIONI – GIACENZA – PORTO ASSEGNATO

5.1

La spedizione, ergo la merce ivi contenuta, sarà consegnata al destinatario dietro rilascio di una dichiarazione scritta di avvenuta ricezione. In caso di assenza del destinatario, al momento della consegna, le merci saranno consegnate a centri unificati di raccolta/ricezione merce predisposto dal destinatario o a persone che possano essere ragionevolmente ritenute da ANCOSPED come autorizzate all'accettazione della merce. In particolare le persone presenti nei locali del destinatario, con funzione lavorativa, saranno considerate, a tutti gli effetti, come autorizzate all'accettazione delle spedizioni/merci. Il Mittente accetta che i supporti elettronici, laddove utilizzati o emessi da ANCOSPED, possano essere utilizzati per comprovare l'avvenuta consegna della merce.

5.2

Qualora la spedizione non possa essere consegnata per cause estranee alla volontà ANCOSPED, il Cliente, su richiesta scritta di ANCOSPED, dovrà fornire precise istruzioni per iscritto a ANCOSPED al fine di procedere alla gestione della merce.

Laddove il Cliente non dovesse rilasciare a ANCOSPED nessuna istruzione scritta entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di richiesta, la merce sarà restituita allo stesso sempre a sue spese.

5.3

Tra le parti resta espressamente convenuto che, qualora all'atto della spedizione venisse richiesto alla ANCOSPED lo svolgimento del servizio definito "porto assegnato", ogni e qualsiasi costo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tariffe applicate al trasporto, eventuali oneri doganali, sanzioni) riguardante la spedizione, rimarrà a carico del Mittente laddove il destinatario: (a) si rifiutasse di ritirare quanto spedito; (b) omettesse in tutto o in parte il pagamento dei costi afferenti la spedizione stessa. Altri rimarranno a carico del Mittente i costi relativi alle spese amministrative e alla spesa di rifatturazione.

ART. 6 - TARIFFE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1

Le tariffe ANCOSPED applicabili per ciascuno dei servizi di trasporto richiesti, saranno quelle in vigore il primo giorno del mese cui i servizi stessi si riferiscono. Oltre alle tariffe così determinate verranno addebitati al Mittente i supplementi di tariffa applicabili (si veda a titolo esemplificativo ma non esaustivo la sezione "Tariffe"), le tariffe per i servizi extra richiesti e le spese amministrative per eventuali operazioni doganali. Per tariffe applicabili ai servizi richiesti si intendono quelle pubblicate da ANCOSPED o da ANCOSPED notificate ai Mittenti, come tariffe in vigore al momento della richiesta. Le fatture relative ai servizi resi verranno emesse su base mensile da ANCOSPED l'ultimo giorno di ciascun mese ed il Mittente si impegna a pagarle all'emissione salvo diversa pattuizione scritta. Tutti gli ammontari sopra richiamati sono da intendersi al netto dell'IVA e di altre tasse o costi, eventualmente dovuti a seguito delle spedizioni. Il peso tassabile in Kilogrammi viene determinato per il servizio di trasporto Internazionale e Nazionale moltiplicando il volume della spedizione, in metri cubi, determinato tramite l'applicazione del coefficiente volumetrico basato sul peso specifico delle merci affidate a ANCOSPED, per il coefficiente 300 (trecento) [1 metro lineare = 6 metri cubi = 1.800 kg]. Tra le parti resta inteso che per ogni singola spedizione il peso di riferimento per l'applicazione della

tariffa sarà il maggiore tra il peso reale e il peso volumetrico. Infine, qualora per effetto di circostanze non direttamente controllabili da ANCOSPED, si verificassero aumenti dei costi tali da determinare un aumento del prezzo complessivo dei trasporti o spedizioni, ANCOSPED potrà chiedere al Mittente una revisione degli stessi.

6.2

Tutti i pagamenti effettuati da ANCOSPED per conto del Mittente o del destinatario relativamente ad imposte, tasse, multe o competenze di gestione dovranno essere pagate immediatamente dal Mittente a semplice richiesta scritta di questa. Una diversa modalità di pagamento dovrà essere concordata in forma scritta e debitamente sottoscritta da entrambe le parti.

ART. 7 - VINCOLO SULLA CONSEGNA (CONTRASSEGNO, COD, CAD, ECC.)

Laddove il Mittente intenda conferire alla ANCOSPED mandato alla cura di un vincolo sulla consegna dovrà accettare e sottoscrivere, prima dell'esecuzione del servizio stesso, il relativo mandato all'incasso riportato all'allegato "A" (di seguito "Richiesta di cura del vincolo sulla consegna") che deve essere opportunamente compilato, sottoscritto e consegnato ad ANCOSPED. Nel caso in cui il Mittente: (a) assegni alla ANCOSPED una spedizione gravata di vincolo senza aver preventivamente inviato la Richiesta di cura del vincolo sulla consegna o (b) non riferisca ed indichi in modo inequivocabile che la spedizione che intende affidare ad ANCOSPED è gravata di vincolo, ANCOSPED in espressa deroga dell'art. 1692 c.c. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile delle obbligazioni relative al mancato espletamento delle istruzioni previste dal vincolo. Altresì ANCOSPED non sarà responsabile della irregolarità, falsificazione di banconote o titoli di credito (ad esempio assegni bancari e postali di conto corrente, assegni circolari) accettati dalla stessa in buona fede, così come della mancanza di provvista/copertura dei titoli già citati.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ANCOSPED

ANCOSPED sarà responsabile nei confronti del Mittente e/o terze parti aventi diritto secondo:

- il limite previsto dall'articolo 1696 codice civile così come modificato dal DLgs. 21 novembre 2005, n.286, per i trasporti effettuati via terra su territorio italiano;
 - i limiti di cui alla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (Convention Marchandises par Route - "CMR") e susseguenti modifiche, per i trasporti effettuati via terra nei Paesi che aderiscono a detta Convenzione;
 - il limite di Euro 1/kg per i trasporti via terra da effettuarsi in tutti gli altri Paesi che non aderiscono alla convenzione CMR;
 - i limiti di cui alla Convenzione di Varsavia/Montreal per i trasporti effettuati, eventualmente, mezzo aeromobile.
- Tramite ANCOSPED e il Mittente è espressamente convenuto l'esclusione di ogni risarcibilità da parte di ANCOSPED di danni indiretti, (quali a mero titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). ANCOSPED farà tutto quanto il possibile al fine di effettuare la consegna delle spedizioni secondo i termini di consegna concordati con il Mittente, tuttavia non potrà essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventuali ritardi occorsi.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

Qualora il Mittente intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla spedizione oltre i limiti di legge e/o convenzioni internazionali indicate al punto 8 che precede, potrà richiedere alla ANCOSPED di stipulare in nome e per suo conto una polizza di assicurazione, con Generali S.p.A. compagnia, che copra il valore di mercato del bene derivante da perdita o danneggiamento della spedizione/merce, unitamente al pagamento del relativo premio. La copertura assicurativa non coprirà comunque le perdite o i danni indiretti o per mancati guadagni ed anche le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della spedizione. È espressamente convenuto che eventuali danni al di là dei limiti di legge e/o convenzioni di cui al punto 8 già menzionato, non coperti da assicurazione, o al di là dei limiti assicurabili, sono direttamente assunti dal Mittente in proprio, con totale esonero della ANCOSPED da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. Per quanto sopra detto, un estratto delle condizioni generali di polizza assicurativa sarà fornito su richiesta del Mittente allo stesso.

ART. 10 - NOTIFICA DI SMARRIMENTO/AVARIE/RECLAMI

10.1
Il destinatario, su istruzioni del Mittente, ha l'obbligo di esaminare la spedizione, ossia la merce, al momento della consegna, al fine di verificare l'esistenza di eventuali danni o mancanze alla stessa. Per quanto qui espresso, il ricevimento della merce senza segnalare precise riserve scritte sui documenti di trasporto, corrisponderà ad affermare che la spedizione/merce, all'atto della consegna, è risultata in perfetto stato e integrità in ogni sua parte.

10.2
Il Mittente e ANCOSPED stabiliscono che qualunque reclamo per smarrimento, errata consegna, avaria o danno alla merce dovrà essere fatto dal Mittente per iscritto, ed inviato a ANCOSPED entro otto (08) giorni dalla data di consegna della spedizione stessa. Trascorso il predetto termine, si presumerà che la spedizione, ergo la merce ivi contenuta, sia stata consegnata al destinatario in condizioni esattamente pari all'atto di presa in consegna in origine, tale da non ritenere ANCOSPED soggetto imputabile di qualsivoglia contestazione/responsabilità.

ART. 11 - FORMALITÀ DOGANALI

11.1
ANCOSPED con il ricevimento della spedizione, ergo della merce, avrà il diritto di espletare tutte le formalità doganali necessarie, anche avvalendosi dei servizi di un agente doganale di propria fiducia.

11.2
Il Mittente fornirà tutti i documenti necessari alla compilazione dei moduli doganali per l'importazione e l'esportazione della merce debitamente compilati in modo corretto e chiaro nonché corrispondenti al vero.

11.3
Tutti i costi derivanti dalla esecuzione delle formalità doganali, dal pagamento delle imposte d'importazione di natura fiscale, quali imposte doganali, tasse, multe doganali e costi di stivaggio o altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, o quali conseguenze di errori da parte del Mittente o del destinatario nel preparare i documenti necessari o nell'acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze, saranno fatturati al destinatario, a meno che il Mittente abbia espresso la sua volontà di farsi carico direttamente dei costi o di parte di essi. Nel caso in cui il destinatario non provvederà al pagamento dovrà comunque provvedervi il Mittente.

ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI - LEGGE SULLA PRIVACY -

Il Mittente prende atto che: (I) ANCOSPED ha il diritto di raccogliere, conservare ed elaborare i dati che sono stati forniti dal Mittente o dal destinatario per effetto dei servizi espletati; (II) ANCOSPED sarà tenuta, dietro richiesta delle autorità, (in particolare autorità doganali) e delle istituzioni statali, a notificare loro i dati per scopi legalmente riconosciuti; (III) In tutti gli altri casi ANCOSPED fin d'ora è autorizzata a trattare i dati afferenti al Mittente - che qui acconsente - ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy ex DLgs 196/03 e successive modifiche.

ART. 13 - FORMA SCRITTA

Correzioni, deroghe ed integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita avranno effetto solo se concordate per iscritto e debitamente sottoscritte da entrambe le parti. Ogni e qualsivoglia accordo verbale sarà da intendersi come non esistente e per ciò privo di ogni valore contrattuale.

ART. 14 - CLAUSOLE SOSTITUTIVE

Resta convenuto tra ANCOSPED ed il Mittente che l'eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità delle altre disposizioni di cui al presente atto.

ART. 15 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ANCOSPED non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (a) calamità naturali quali terremoti, cicloni, uragani, alluvioni, inondazioni e nebbia; (b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; (c) difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei prodotti spediti; (d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, Doganale o Postale o di altra Autorità competente nonché di qualunque vettore successivo non dipendente da ANCOSPED cui ANCOSPED abbia affidato la spedizione per l'inoltro finale con espressa deroga delle disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c.; (e) scioperi o conflitti di lavoro; (f) effetti elettrici o magnetici, cancellature o altri inconvenienti simili subiti da rappresentazioni elettroniche o fotografiche o da registrazioni in qualsiasi forma eseguite.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia, comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra ANCOSPED ed il Mittente, anche per ciò che concerne l'interpretazione e/o l'esecuzione del rapporto disciplinati dalle presenti Condizioni Generali ed ad esso inerenti sarà devoluta all'esclusiva competenza territoriale del foro di ANCONA, in deroga all'ordinaria competenza territoriale e con l'espressa esclusione di ogni altro foro previsto anche in via alternativa o sussidiaria (sia foro generale che facoltativo ex art. 20 c.p.c.).